



## **Titolo**

COMUNICAZIONE DEGLI ATTI – ELEZIONE DI DOMICILIO – MODIFICA – ESPRESSA REVOCA DEL PRECEDENT NECESSITÀ

## **Descrizione**

Allorché la parte abbia eletto domicilio in un dato luogo e successivamente intenda modificarlo occorre una espressa revoca del domicilio indicato in precedenza. Ciò è esplicitamente previsto dall'art. 53, comma 5, del CGS in base al quale l'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento "può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante", sia pur con riferimento alle comunicazioni degli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento e risponde comunque ad un principio di certezza della domiciliatazione da cui dipende la regolarità delle comunicazioni da effettuare ai fini del procedimento disciplinare. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto ritualmente notificato l'atto inviato con raccomandata A.R. alla parte che aveva inizialmente eletto domicilio tanto presso il luogo di residenza quanto presso la pec e successivamente aveva indicato solo l'indirizzo pec. Tale duplice indicazione giustifica l'utilizzo del mezzo postale da parte della Procura nella comunicazione degli atti di conclusione delle indagini e del deferimento ai sensi, rispettivamente, dell'art. 123 e 127 del C.G.S.).

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 84/CFA/2022-2023/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Palmieri

## **Riferimenti normativi**

art. 53 CGS, comma 5

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0084 CFA del 23 marzo 2023 (Procuratore Federale Interregionale/Sig.ra Maria Chiara Delfino)**